

AGGIORNAMENTI

Cosa cambia con la conversione del Cura Italia

9 aprile 2020

LE NOVITÀ CONTABILI APPROVATE DAL SENATO



Premessa

Con 142 voti favorevoli (99 contrari e 4 astenuti) il Senato il 9 aprile 2020 ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 18/2020 Cura Italia. Il testo passa ora alla Camera in seconda lettura. Il termine per la conversione è il 16 maggio 2020.

Elenco novità

- > Nuovi termini per bilancio di previsione 2020/22 e rendiconto 2019
- > Utilizzo avanzo presunto libero
- > Modifica calcolo fondo crediti dubbia esigibilità a regime
- > Ripiano del disavanzo

Nuovi termini per bilancio di previsione 2020/22 e rendiconto 2019

Gli enti locali e i loro organismi strumentali dovranno <u>approvare il rendiconto</u> <u>2019 entro il termine del 30 giugno.</u>

Per l'esercizio 2020 il termine per la <u>deliberazione del bilancio di previsione</u> 2020/22 e' differito al 31 luglio 2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. Con quest'ultima specificazione aggiunta al secondo comma dell'articolo 107, gli enti che decideranno di approvare il documento di programmazione al 31 luglio, effettueranno contestualmente anche la verifica degli equilibri.

Testo con evidenza delle modifiche

Art. 107.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

- 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
- a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

- b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
- b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020 al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

Utilizzo avanzo presunto libero

Utilizzo anticipato dell'avanzo libero e sterilizzazione dell'anno 2020 nelle serie storiche utilizzate per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità a seguito dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Le novità sono state approvate dalla commissione bilancio del Senato in sede di discussione della legge di conversione del decreto Cura Italia (18/2020).

L' articolo 109 del decreto stabilisce, in deroga all'ordinamento vigente (articolo 187, comma 2 del Tuel), la possibilità per Comuni, Province, unioni di Comuni di utilizzare, limitatamente all'esercizio 2020, la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'eccezione, che non si applica nel caso di debiti fuori bilancio da coprire o nelle more dell'adozione di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri finanziari, viene ora modificata, grazie ad un emendamento, per consentire l'utilizzo anticipato delle risorse, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto in consiglio.

L'avanzo potrà infatti essere utilizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento della quota libera, a condizione che la giunta abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione abbia rilasciato la propria relazione sul documento

In altri termini potrà essere utilizzato fino all'ottanta per cento dell'avanzo libero risultante dallo schema di rendiconto approvato dalla giunta e sul quale si à espresso l'organo di revisione con una variazione di bilancio all'esercizio provvisorio. Il legislatore non si esprime sulla competenza di queste variazioni. Considerando l'emergenza in corso e lo spirito della norma di accelerare l'attività degli enti, si ritiene che possa applicarsi lo stesso criterio previsto dall'articolo 187, comma 3-quinquies Tuel, per cui la competenza dovrebbe essere della giunta. Tuttavia l'organo amministrativo dovrebbe deliberare solo dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile.

Testo con evidenza delle modifiche

Art. 109. (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizza- to, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento dell'avanzo libero, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primocomma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Modifica calcolo fondo crediti dubbia esigibilità a regime

Per quanto riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità, a decorrere dal **rendiconto** 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti territoriali possono calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di

previsione per i titoli 1 e 3 prendendo a riferimento la percentuale di riscossione del quinquennio precedente e considerando, al posto dei dati dell'anno 2020, quelli dell'anno 2019. La norma è chiaramente finalizzata ad eliminare i valori dell'anno 2020 dalle serie storiche utilizzate per il calcolo dell'fcde: al loro posto sono presi in considerazione i valori dall'anno 2019, che dunque sono destinati a pesare il doppio. L'emergenza causata dal coronavirus genererà pesanti ripercussioni che in questo modo si vogliono isolare almeno per quanto riguarda le ricadute future a livello di fondo crediti dubbia esigibiltà.

Testo con evidenza delle modifiche

Art. 107-bis.

(Scaglionamento avvisi di pagamento enorme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Ripiano del disavanzo

Se un ente in disavanzo dovesse rientrare in misura superiore rispetto a quanto previsto dal piano di rientro avrà la facoltà di impiegare i maggiori recuperi realizzati per finalità diverse dal rientro dal disavanzo.

Testo con evidenza delle modifiche

Art. 111.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un eser- cizio per un importo **superiore a quello applicato al bilancio, determinato dal- l'anticipo delle attività previste** nel relativo piano di rientro riguardanti mag- giori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.